

ALFREDO INCOLLINGO

LE TERRE COMUNI DI COLLI A VOLTURNO (1806 – 1939)

L'articolo è il frutto di un lungo lavoro di ricerca sulla storia del demanio civico di Colli a Volturno, attualmente in provincia di Isernia, ma fino al 1860 era parte integrante della Terra di Lavoro. I risultati del mio studio, espressi anche in altri miei articoli¹, sono qui divulgati in maniera più complessa e articolata. Studiando gli atti storici conservati nell'archivio municipale, emerge con particolare evidenza l'esistenza di un vasto dominio collettivo che i collesi difesero strenuamente dalle occupazioni illegittime e dalle pretese degli ex feudatari.

1. La ripartizione dei demani feudali

L'avvocato Achille Iacovetti, rappresentante legale del Comune di Colli a Volturno, comparve presso la cancelleria del tribunale correzionale e civile di Isernia il 24 giugno 1879 per inoltrare la richiesta di riconoscimento degli usi civici vantati dai collesi negli ex feudi di Valleporcina e San Paolo, proprietà del duca Nicola di Sangro, erede e marito di Isabella de Medici - Ottajano, duchessa di Miranda, e a San Vito, patrimonio di Ippolito e Antonio Laurelli².

«Sin da antico tempo i cittadini di Colli a Volturno esercitavano gli usi civici su due ex feudi denominati San Paolo e Valleporcina. Gli abitanti di tali feudi non potendo sopportare i soprusi e le prepotenze dei feudatari, emigrano in massa nella limitrofa Universalità di Colli»³

«A seguito di lungo e paziente e minuzioso studio degli atti antichi esistenti nei Grande Archivio di Napoli e nell'Archivio Provinciale di Campobasso, pervengo alla conclusione che Colli possiede un vasto e vistoso demanio Universale, e non sarebbe azzardato dire che l'intero agro di quel Comune costituisce demanio Universale, se vuol tenersi presente l'atto di concessione fatto nel 988 da Raffaele Abate del Monastero di San Vincenzo al Volturno e rogato dal giudice Rozzone a 45 individui emigrati nelle terre di Colli, secondo la tradizione, e che divennero in conseguenza Aloi del Monistero»⁴

«Ho detto che nel 988 l'Abate Roffredo per atto del Giudice Rozzone concedeva in enfiteusi a 40 individui (di dove fossero tali individui ignorarsi) [...] l'intero attuale agro di Colli, la cui confinazione è dettagliatamente indicata nell'atto enfiteutico [...]. Distrutta dai Saraceni la Badia di San Vincenzo, moltissime delle terre furono riconosciute come demani universali, altre divennero così detto appadronato, altre formarono tre distinti feudi: San Vito, San Paolo, Valleporcina»⁵.

Giustificato da una sentenza del tribunale di Isernia del 19 giugno 1878, che riconosceva l'esistenza di promiscuità nei tre ex feudi, il Comune difese strenuamente i suoi diritti. Due verdetti della Corte d'Appello di Napoli, risalenti al 2 giugno 1882 e al 12 marzo 1884, confermarono definitivamente il provvedimento⁶. Con l'eversione del feudalesimo nel 1806, una parte delle terre baronali rimase agli ormai ex proprietari, mentre il resto doveva essere alienato a favore dell'Università di Colli a Volturno.

¹ Per approfondimenti: A. INCOLLINGO, *Usi civici a Colli a Volturno. Il demanio civico nell'archivio storico comunale (1806 - 1939)*, Lulu, 2018; A. INCOLLINGO, *Gli usi civici a Colli a Volturno. L'emersione del demanio civico collese tra il 1806 e il 1939*, «ArcheoMolise», anno XI, n. 34, pp. 26 - 29

² ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI COLLI A VOLTURNO (d'ora in avanti ASCCV), b. 39, f.lo 938, Estratto dei Registi degli Atti dell'anno 1879 esistente nella cancelleria del tribunale di Isernia.

³ ASCCV, b. 127, f.lo 3871, Relazione sulla sistemazione dei demani del Comune di Colli a Volturno, p. 6.

⁴ IBID., p. 8.

⁵ IBID., pp. 43 – 44.

⁶ IBID., p. 49.

I principi Caracciolo, parenti di Isabella de Medici - Ottajano e, all'epoca, proprietari della valle, si erano opposti alle ordinanze della Commissione Feudale. Nel 1814 pretesero inutilmente dall'intendente della Terra di Lavoro, il duca Michele Bassi d'Alanno, la liquidazione degli usi civici per porre fine alle recriminazioni dei collesi a Valleporcina e l'espulsione dei contadini⁷.

L'ordinanza dell'Intendenza, datata 21 febbraio 1814, tuttavia, riteneva inesistenti le promiscuità, vanificando in parte le rivendicazioni di Colli a Volturno: questo giudizio venne cassato con la sentenza del 1878. Le colonie, invece, furono definite legittime per via dei canoni d'affitto regolarmente versati⁸. Entrambe le parti, nonostante i dissidi, erano concordi nel risolvere il problema dei coloni abusivi, che, approfittando della confusione amministrativa, si stabilirono illegalmente negli ex feudi. Un primo avviso di sfratto del 1848 non sortì gli effetti sperati e, al contrario, gli occupanti aumentarono⁹.

Il sindaco Michelangelo Morelli divulgò un'accorata lettera ai suoi concittadini, datata 16 marzo 1884, per invitarli a non occupare gli ex demani feudali. Questi, temendo di perdere i loro diritti, si riversarono in gran numero nei boschi e nei campi, mettendo a serio rischio le trattative con i duchi¹⁰.

«Cittadini, è pervenuto a mia conoscenza essere intendimento di molti recarsi in massa nei vicini ex feudi di Valleporcina e San Paolo sia conducendovi animali d'ogni specie al pascolo, sia per legnare. Comunque io conoscessi a pieno la prudenza vostra, pure il mio silenzio potendosi interpretare acquiescenza, sono sollecito manifestarvi che tali atti mentre mi [addolorerebbero] immensamente, sono illegali, ed indegni di un popolo civile. Siamo moderati, e teniamo a non smentire in un sol giorno la longanimità di [tanti anni]!!! Mostriamoci popolo degno della Giustizia ottenuta e non si affinché con atti inconsulti quella colma e serenità serbata in vent'anni di legale lotta, per rivendicare quei diritti che gli avi nostri acquistavano quando novecento anni fa per i primi bagnarono del proprio sudore quelle terre alle quali aspiriamo. La vittoria non ci ubriachi, ma ci raffermi nel sacro dovere del [rispetto altrui], anzi vi aggiungo siamo noi stessi gelosi custodi di questi due ex feudi sperando un giorno non lontano conseguire una parte. Adunque serbiamo il solito e niente si muti dal solito. L'osservanza a questi miei consigli sarà la prova che mi si continua quella fiducia avutami finora, sprona potente perché nulla da me e da [altri] si trasandi, di quello che deve farsi per completo trionfo dei nostri diritti»

Il prefetto Vincenzo de Felice, in qualità di Regio Commissario Riparatore, con un'ordinanza del 26 novembre 1886, aveva previsto la cessione ai collesi di un quarto dei territori contesi in compenso degli usi civici, «escludendo dalla massa divisibile le colonie ivi esistenti»¹¹. Il Comune di Colli a Volturno e il duca Nicola di Sangro fecero ricorso presso la Corte d'Appello di Napoli per annullare tale decisione: i giudici lo bocciarono il 23 aprile 1888¹². Coloro che avevano occupato abusivamente o che abitavano le terre demaniali, secondo un provvedimento prefettizio del 12 aprile 1894, erano chiamati a dimostrare di esserne i legittimi proprietari, qualora le avessero coltivate ininterrottamente per dieci anni, prima del 2 agosto 1806, pagando un canone d'affitto. Si preferì, però, sanare il problema con una vertenza del 27 aprile 1897 che riconobbe tutte le colonie esistenti negli ex feudi dei Caracciolo.

Le occupazioni non cessarono, compromettendo ulteriormente le trattative, poiché il duca Nicola de Sandro si rifiutava di acconsentire all'accatastamento per le evidenti illegalità. Il consiglio comunale collese, durante una seduta del 24 maggio 1898, deliberò di frazionare in 105 lotti il territorio di Valleporcina (103 ettari in 101 quote) e di San Paolo (4 ettari in 4 quote) spettante al municipio: l'operazione venne confermata da un Regio Decreto del 12 giugno 1898¹³. Tutti i

⁷ IBID., p. 6.

⁸ IBID., p. 46.

⁹ IBID., p. 49.

¹⁰ ASCCV, b. 5, f.lo 125, Ordinanza del sindaco a non invadere i terreni degli ex feudi Valleporcina e San Paolo.

¹¹ ASCCV, b. 127, f.lo 3871, Relazione sulla sistemazione dei demani del Comune di Colli a Volturno, p. 7.

¹² IBID., p. 51.

¹³ IBID., p. 12.

cittadini potevano far richiesta di una quota, ceduta con un canone enfiteutico ventennale di 20 L., ma avevano la precedenza le famiglie indigenti.

Per vent'anni era vietata la vendita e l'ipoteca delle terre acquisite; era concessa la permuta, prima della messa a coltura del campo, e il fitto per soli quattro anni. I creditori di un quotista potevano far valere le loro ragioni non sul bene immobile, ma sui frutti. Se un fondo fosse rimasto incolto per tre anni, sarebbe stato reintegrato nel demanio comunale. Il bando fu pubblicato il 1° agosto 1900¹⁴ e le quote furono cedute agli aventi diritto il 22 giugno 1901. Allontanati gli occupanti abusivi con due vertenze del 24 luglio 1898 e del 29 novembre 1899¹⁵, un'ordinanza prefettizia del 24 maggio 1901 assegnò finalmente al Comune di Colli a Volturno in totale 108 ettari di Valleporcina¹⁶ e 65 ettari di San Paolo¹⁷.

Le transizioni vennero approvate con due regi decreti, il primo del 12 giugno 1898¹⁸, per San Paolo, e il secondo del 7 luglio 1901, per Valleporcina. Si rispettarono così le direttive dell'ordinanza del 1886, ovvero venne ceduto al Comune di Colli a Volturno un quarto dei territori in compenso degli usi civici liquidati: «in ragione cioè di ¼ del valore a favore del Comune e di ¾ a favore del duca»¹⁹. Il feudo di San Vito venne invece suddiviso il 13 dicembre 1895, vincolando le terre a destinazione forestale e pastorale in località Serraglie e Selvapiana e svincolando i 50 ettari rimasti ai Laurelli²⁰. Il Comitato Forestale della Prefettura di Campobasso approvò l'alienazione con una delibera del 24 marzo 1896²¹. Le trattative per la transazione erano iniziate con i Carmignano, marchesi di Acquaviva d'Isernia, ex proprietari del feudo e dell'Università di Colli a Volturno, tra il 1810 e il 1814, quando la Commissione feudale invitò il Comune e i nobili a procedere alla suddivisione dell'ex demanio feudale. Anche per San Vito vi fu la necessità di risolvere il problema delle colonie, che lì si erano stabilite.

I contadini, circa 19, furono chiamati a presentare apposita documentazione per attestare di possedere quei fondi almeno dieci anni prima il 2 agosto 1806. Nonostante i bandi fossero stati pubblicati più volte, nessuno rispose agli appelli, dando esito negativo alle verifiche. Le terre occupate risultarono così illegalmente possedute²².

2. La suddivisione dei fondi ecclesiastici

Le prime transazioni effettuate a favore del Comune di Colli a Volturno riguardarono i beni della locale arcipretura e della chiesa di San Leonardo: circa 95 tomoli e 4 quarti del patrimonio ecclesiastico (19 ettari) furono ceduti ai collesi per ordine della Commissione feudale il 21 luglio 1811²³. Si procedette alla suddivisione in base alla rendita che gli enti clericali traevano dalle terre.

«[...] avendo fatto procedere all'apprezzo dei beni, ossia delle terre aperte e migliorate di pertinenza della Mensa Arcipretale e della Cappella di San Leonardo di questo suddetto Comune di Colli [...] si è trovato che i fondi della Mensa importano ducati 2156 e quelli di San Leonardo ammontano a ducati 894, dimodoché la metà di quelli sono

14 ASCCV, b. 25, f.lo 526, Quotizzazione delle terre demaniali ex feudi Valleporcina e San Paolo.

15 ASCCV, b. 127, f.lo 3871, Relazione sulla sistemazione dei demani del Comune di Colli a Volturno, pp. 56 – 57.

16 «[...] l'intero ex feudo [di Valleporcina] abbraccia l'estensione di ettari 531, are 30 e centiare 63 dalla quale detratti ettari 101,37,81 di terre coloniche, la massa divisibile rimase di ettari 429,92,82 delle quali ettari 108,53,79 si sono assegnate al Comune di Colli ed ettari 321,39,03 al Duca di Sangro» in «[...] l'intero ex feudo [di Valleporcina] abbraccia l'estensione di ettari 531, are 30 e centiare 63 dalla quale detratti ettari 101,37,81 di terre coloniche, la massa divisibile rimase di ettari 429,92,82 delle quali ettari 108,53,79 si sono assegnate al Comune di Colli ed ettari 321,39,03 al Duca di Sangro.» *IBID.*, p. 53.

17 «Di tutta la estensione divisibile in ettari 201,11,06 distinta in 11 contrade restano attribuite al detto Comune in compenso degli usi civici spettanti ai suoi cittadini su quell'ex feudo ettari 65,57,63.» in *IBID.*, p. 61.

18 *IBID.*, p. 62.

19 *IBID.*, pp. 55 – 56.

20 ASCCV, b. 20, f.lo 393, Verbale di delimitazione di ettari 50 da svincolarsi nel feudo San Vito di proprietà del Sig. Antonio e Ippolito Laurelli, sito nel tenimento del Comune di Colli a Volturno.

21 ASCCV, b. 20, f.lo 393, Delibera del Prefetto di Campobasso.

22 ASCCV, b. 127, f.lo 3871, Relazione integrativa, pp. 59 – 64.

23 *IBID.*, pp. 48 – 50.

ducati 1078 e la metà di questi 447. Quindi calcolate le terre più prossime all'abitato, che sono di un valore corrispondente alla suddetta metà, siamo venuti ad assegnare al menzionato Comune la metà dei fondi demaniali [...]»²⁴

I periti rilevarono che «la mensa arcipretale possiede in tanti pezzetti separati [...] tomoli 81 e mezzo, dove di esercitano in tutto il corso dell'anno gli usi civici di pascolare». Altri terreni, circa 56 tomoli, dove si esercitava il “pascolatico”, vennero affrancati da queste servitù poiché «le suddette terre furono concesse e migliorate». La chiesa di San Leonardo, invece, possedeva 20 tomoli di fondi coltivati e incolti, sui quali i collesi esercitavano il “pascolatico”²⁵.

«gli usi civici [...] sono essenziali e utili [per i collesi] perché li cittadini esercitano sopra i territori della Mensa Arcipretale e della Cappella di San Leonardo non solamente il diritto di pascolare, ma [anche] di raccogliere le ghiande [...]»²⁶

Basandosi sui rilevamenti dei periti demaniali incaricati della transazione, Girolamo Dumas, commissario del re per la divisione dei demani, ordinò che al Comune di Colli a Volturno fossero cedute metà delle terre di proprietà dell'arcipretura e della chiesa di San Leonardo, ovvero i fondi prossimi all'abitato affinché potessero continuare a giovare al benessere della popolazione. Il municipio rivendicava legittimamente una parte delle terre ex ecclesiastiche poiché «gli anzidetti usi civici [dimostrano] il dominio della Comune tanto nei fondi della Mensa Arcipretale quanto in quelli della Cappella di San Leonardo»²⁷. Nel 1938, quando il perito demaniale Marcello Buontempo eseguì la sua perizia sul demanio comunale per la sistemazione degli usi civici, rilevò che il Comune non riusciva a trarne più beneficio economico, divenendo oggetto di occupazioni illecite²⁸.

3. Le promiscuità tra Colli a Volturno e Fornelli

Gli abitanti di Colli a Volturno condividevano con i naturali di Fornelli alcune contrade gravate da usi civici, esercitandovi in comune queste antiche consuetudini.

«Un comprensorio di territorio che si controverte con l'Università di Fornelli volgarmente detto la lite delli Fornelli intentata fin dall'anno 1585, li di cui confini cominciano dalle Tavernole a Capolaselva di Valleporcina ed indi camminando per la strada Francesca antica per la Fonte di S. Nicola e fonte dell'Acquaro, confina con Colle Roccio e Feudo di S. Vito, che non rende a questa Università frutto alcuno mentre l'estaglio di detti territori controversi si corrisponde all'ill.stre Possessore Padrone comune di questa terra con quella delli Fornelli da molti anni addietro e propro da quel tempo che cominciarono detti territori a coltivarsi quando prima nel principio di questo secolo erano boscosi [...]»²⁹

Il comprensorio, una volta incolto, venne messo a coltura e i collesi furono obbligati a versare un estaglio ai marchesi Carmignano, proprietari di Fornelli e del territorio conteso, «per causa di un nuovo epitauffio piantato di notte tempo dai fornellani». Nell'avviso si indicava anche l'ammontare della tassa, che variava se a versarla fosse stato un abitante di Fornelli o di Colli a Volturno: i primi pagavano «ogni sette tomola uno» ai marchesi, mentre i secondi «ogni dieci tomola uno».

Dal 1708 i collesi si rivolsero più volte al Sacro Regio Consiglio per abrogare la tassa e, nonostante le sentenze favorevoli, il Comune alla fine decise di recedere dai suoi propositi «per timore riverenziale a detto illustre Possessore che di fresco aveva preso il possesso di questa terra

²⁴ IBID., p. 48.

²⁵ IBID., p. 41.

²⁶ IBID., pp. 42 – 43.

²⁷ IBID., pp. 45 – 46.

²⁸ IBID., p. 51.

²⁹ ASCCV, b. 127, f.lo 3871, Relazione sulla sistemazione dei demani del Comune di Colli a Volturno, pp. 70 – 71.

[...]. La controversia ebbe fine con due ordinanze del 13 e 14 luglio 1813 rilasciate dall'Intendenza della Terra di Lavoro³⁰. Nella prima notificazione si legge:

«Dichiariamo: che essendoci recati nel Comune di Colli compreso nel Circondariato suddetto abbiamo verificato che tra il Comune medesimo e l'altro limitrofo di Fornelli esisteva un'antica e accanita questione di promiscuità, la quale derivava parte per comunione generale nascente da servitù reciproche e parte per comunione particolare che aveva origine da una causa di condominio»³¹

Si prescrisse nel primo caso lo scioglimento delle «servitù reciproche senza compensi», nel secondo, invece, si ordinò di stimare «i diritti di ciascun luogo», aggiungendo al calcolo il numero complessivo degli animali portati al pascolo. L'operazione demaniale venne condotta concordemente dall'intendente della Terra di Lavoro e quello del Molise, poiché Fornelli ricadeva in questa provincia. Nonostante le recriminazioni dei consigli comunali, si decise di sciogliere

«la comunione la quale nasceva da servitù reciproche, senza che un Comune avrebbe potuto pretendere dallo altro alcun compenso e si sarebbe conosciuta la linea di confinazione che ora anderà a descriversi, la quale è stata regolata su di un legale arbitrato fatto nell'anno 1692 e su di una pianta territoriale formata in quella stessa epoca»³²

Per quanto riguarda la promiscuità «che nasceva dal condominio particolare», si decise di liquidarla

«ed era limitata sopra i fondi denominati Selvapiana e Serraglie i quali sarebbero divisi in due parti eguali e ciascun comune ne avrebbe per recapito una metà, che corrispondeva al sito più prossimo al suo abitato, essendosi considerato che Fornelli aveva un maggior numero di anime, ma Colli possedeva più bestiame per cui controbilanciando i bisogni di ciascun luogo, ne è risultato, che il calcolo della metà è il più equo e proporzionato»³³

Il perito Marcello Buontempo, analizzando sul campo i territori assegnati a Colli a Volturno, evidenziò l'assenza di sconfinamento, ma diverse occupazioni illegittime di suolo demaniale³⁴.

4. Il demanio civico tra Colli a Volturno e Scapoli

Quando Buontempo analizzò le promiscuità condivise dai naturali di Colli a Volturno e Scapoli, i due municipi formavano un'unica amministrazione comunale.

«Esistevano per lo passato delle volute vertenze di confinazione tra i due Comuni di Colli a Volturno e quello di Scapoli. Ho detto esistevano perché le due antiche Università formano oggi un sol Comune, sebbene con bilanci separati ma sempre sotto una unica amministrazione. Ho detto pure volute vertenze di confinazioni, perché esse non sono tali trattandosi di un demanio promiscuo ai confini dei due Comuni, promiscuità sciolta, nei modi di legge, quindi trattasi tutte al più di usurpazione di demanio fatto da una frazione in danno di altra frazione e quindi di reintegra»³⁵

Un comprensorio di contrade tra i due Comuni era oggetto di controversie legali per la definizione dei confini e per lo scioglimento delle promiscuità esercitate dai naturali dei due paesi. Entrambi le Università rivendicavano due differenti linee di confine, che delimitavano l'area oggetto di discussione. Da un verbale dell'Intendenza della Terra di Lavoro, datato 9 dicembre 1810, si legge:

«Il rappresentante dei Colli dice che da due secoli addietro incirca fu introdotta negli aboliti Supremi Tribunali contestazione tra la nominata Comune e l'altra limitrofa di Scapoli sulla confinazione dei rispettivi demaniali, mentre l'azienda Comunale di Scapoli si fece a pretendere che la linea di marcazione prendeva principio sopra la montagna

³⁰ IBID., pp. 71 – 72.

³¹ IBID., pp. 72 – 73.

³² IBID., pp. 74 – 75.

³³ IBID., p. 81.

³⁴ IBID.

³⁵ IBID., pp. 82 – 83.

così detta Falconara, ove esisteva, come esiste, una colonna rotonda con croce e buco in mezzo, tirava al luogo detto via della luna, alias Tratturo del Pianoliberto, designata con tre altri termini, e batteva una pietra fitta immobile segnata con croce, ed indi passava al principio del Valloncino di Scapoli alla Fonte dell'Acqua Sorgente alias Acera alla Lama insorgenza, e terminava a Colleiarasso sotto la ripa, in cui si disse esservi una pietra segnata con tre croci circondata da pietre fitte naturali»³⁶

Alle affermazioni del sindaco di Scapoli seguono le dichiarazioni del primo cittadino collese.

«La Comune dei Colli per l'opposto dedusse che dal nominato primo termine di colonna rotonda con croce e buco, la linea batteva ad un fosso ove si voleva che prima esistesse un altro termine fatto parimenti a colonna, e dal medesimo tirava scendendo giù per linea retta al Vallone della Lama, e passando per il territorio Valletorta pascolatorio, ed all'altro delle Vaglie al Molino Vecchio al territorio detto Luco, ove erano talune case dirute, e prendeva fino al Colleiarasso, in cui si voleva esistesse una colonna con buco in mezzo, sostenendosi dall'altra Comune di Scapoli, che questa colonna additava soltanto i di lei confini con la Rocchetta per cui furono fabbricati vari atti, ma restò indecisa la causa»³⁷

Dopo aver delineato l'area dalla controversa proprietà, il sindaco collese rivendicò l'esistenza di usi civici nel demanio conteso, diritti esercitati non solo dai suoi concittadini, ma anche dagli abitanti di Scapoli.

«Ha aggiunto che in pendenza di siffatta causa, ed anche dopo, tanto essa Comune di Colli quanto l'altra di Scapoli, vi sono mantenute nel possesso dei demani controvertiti, e vi hanno esercitati tutti gli usi civici di pascolare vicendevolmente, sequare, coltivare, ed altri diritti domenicali, [...] si è in sostanza reputato promiscuo lo spazio dei demaniali in contesa»³⁸

La suddivisione del territorio conteso doveva avvenire salvaguardando il tenore di vita della popolazione: la porzione maggiore delle terre spettava al comune maggiormente abitato.

«Sulla partizione della promiscuità per comunione generale nascente da dominio e particolari, sia per condominio e per servitù colla estimazione dei vicendevoli dritti, tenendosi presente la popolazione di ciascun comune, il numero rispettivo degli animali il di loro bisogno, [...] il numero di Colli Capoluogo ascende a mille e l'altro di Scapoli al pari Capoluogo ad ottocentonovantadue, a duemila gli animali di quella, ossia dei di lei cittadini, ed a duemila e quarantasette gli animali di questa ed avendo a mira che ebbenché alla nominata Comune di Scapoli mancano anime cento ed otto per eguagliare il numero delle anime di Colli, sormonta tuttavia il numero degli animali e si rattrova in qualche bisogno maggiore dell'altra dei Colli»³⁹

Si dispose la divisione in due parti delle contrade contese tra Colli a Volturno e Scapoli e l'operazione demaniale venne approvata dall'intendente della Terra di Lavoro, il duca Michele Bassi d'Alanno, autorizzando la liquidazione degli usi civici⁴⁰. Nel luglio del 1863 si conclusero, invece, le operazioni demaniali per la definizione dei confini tra Colli a Volturno e Scapoli⁴¹.

5. Un regolamento degli usi civici

La prima versione del regolamento per l'esercizio degli usi civici, gravanti su «su beni demaniali comunali, cioè Montetuoro, tenute boschive e rocciose di oltre tomoli 600, giusto il catasto, e sulle altre terre comunali, sparse nell'Agro, che restassero prive di coltura agraria»⁴², composto da undici articoli, venne redatta il 15 maggio e pubblicata nell'Albo Pretorio il 20 maggio

³⁶ IBID., pp. 83 – 84.

³⁷ IBID., pp. 84 – 85.

³⁸ IBID., p. 85.

³⁹ IBID., pp. 88 – 89.

⁴⁰ IBID., p. 92.

⁴¹ IBID., 101 – 110.

⁴² ASSCCV, b. 41, f. lo 1004, Approvazione del regolamento sugli usi civici.

1909. Il Ministero dell'Agricoltura, dell'Industria e del Commercio la confermò con la nota n. 9234 del 3 settembre dello stesso anno⁴³.

Dopo una ratifica della Sottoprefettura di Isernia del 5 dicembre, con la nota n. 9234⁴⁴, il regolamento fu infine approvato all'unanimità durante una seduta straordinaria del consiglio comunale, presieduta dal sindaco Giuseppe Campellone, il 24 gennaio 1910. Si volle così ridurre in un testo unico ufficiale una serie di prescrizioni consuetudinarie sulla gestione delle terre collettive⁴⁵. Nel primo articolo si afferma: «Il diritto di uso civico compete a tutti i cittadini ai termini del codice civile ed è personale e quindi non può essere esercitato per mezzo di salariato o dipendente».

A tutti gli abitanti di Colli a Volturno era consentito pascolare i loro animali secondo le «secolari abitudini» su «tutti i beni incolti nudi o rocciosi comunali, patrimoniali e demaniali». Il regolamento poneva delle restrizioni: era vietato condurli nelle «località messe a difesa per ordine delle competenti autorità», ma solo nei «luoghi assegnati dall'Onorevole Comitato Forestale». L'esercizio del pascolatico era subordinato al pagamento di una «tassa di fida».

I cittadini poveri, che non «posseggono più di due animali gregari piccoli ed uno grande», versavano metà canone. Tutti coloro che volevano usufruire dei pascoli erano tenuti a «farne denuncia entro il mese di aprile all'ufficio comunale». Si prescrive che tutti gli animali trovati senza custodia fossero sequestrati, i proprietari multati (la sanzione era pari a tre volte il costo della fida) e sottoposti a procedimento penale.

La durata della fida andava dal 1° maggio al 30 aprile dell'anno successivo, prevedendo il non pagamento della tassa per gli ovini o i caprini morti per causa fortuita prima del 31 luglio e il mancato rimborso per quelli venduti. Erano esenti da tassazione gli agnelli e i capretti nati dopo il 1° maggio e i vitelli venuti al mondo durante l'anno, mentre su quelli generati l'anno precedente si pagava metà fida. L'imposta doveva essere versata ogni anno il 31 agosto: per ogni bovino o equino si corrispondeva al Comune 100 L., per ogni capra 0,75 L. e per i montoni, ovini, suini e altri animali d'allevamento 0,30 L. «La generalità dei cittadini è ammessa a raccogliere la legna [...] nei boschi demaniali comunali» ed era consentito secondo determinate restrizioni: la legna, solo quella trovata a terra, doveva essere raccolta a mano («legnatico a secco»), non prima dell'alba o dopo il tramonto per tutto l'anno e in base ai bisogni delle famiglie e delle attività artigianali. Era vietata qualsiasi forma di commercio del legname.

Come per il «pascolatico», non era possibile delegare l'uso civico a dipendente o salariati. Il regolamento venne pubblicato ed entrò in vigore il 30 gennaio 1910⁴⁶. La Sottoprefettura di Isernia, tuttavia, negò l'approvazione definitivamente del testo⁴⁷, poiché era necessario un progetto di governo dei boschi demaniali per consentire il normale esercizio degli usi civici. Il Comune redasse un piano di gestione del proprio patrimonio silvano⁴⁸.

6. Il demanio civico dopo la legge del 1927

Il 16 giugno 1927 venne approvata dal Parlamento italiano la legge n. 1766 per il riordino degli usi civici nel nostro Paese. Anche il Comune di Colli a Volturno intraprese un accertamento demaniale volto, in alcuni casi, alla liquidazione delle promiscuità, come fu richiesto dal podestà Alessandro Iannitelli con una deliberazione del consiglio comunale del 31 marzo 1928⁴⁹. Risale al 1937 la relazione generale sul demanio collese, redatta dal perito demaniale Marcello Buontempo, secondo quanto richiesto il 20 giugno 1936 dal Commissario per la liquidazione degli Usi Civici

⁴³ ASSCV, busta 39, fascicolo 937, Regolamento per gli usi civici con annessa delibera del consiglio del 1909.

⁴⁴ IVI, Nota della Sottoprefettura n. 9234.

⁴⁵ ASSCV, b. 41, f.lo 1004, Approvazione del regolamento sugli usi civici.

⁴⁶ IBID.

⁴⁷ IVI, Nota della Sottoprefettura n. 5615.

⁴⁸ IVI, Nota della Sottoprefettura n. 7878.

⁴⁹ ASSCV, busta 127, f.lo 3871, Relazione integrativa, p. 2.

della Campania e del Molise⁵⁰. Un secondo verbale, che integrava il primo, dove si analizzavano le singole richieste del podestà, venne scritto nel 1938. Stando agli antichi catastri napoletani, il territorio dell'Università collese si estendeva per 1394 tomoli e 11 quarti, con una rendita di 456.

Rilevò una loro mancata sistemazione catastale, aggravata da un ingente numero di occupazioni illegittime di suolo demaniale. Nelle località Monte Cervaro, Cerreto, Cese e Case di Santa Maria e Vallocchie, per esempio, il Comune di Colli a Volturno godeva del «beneficio della difesa delle ghiande»: agli abitanti delle contrade era vietata la raccolta dei frutti silvani, che il municipio consentiva dopo un'asta pubblica. Il perito, ancora nel 1939, rilevava come gli abitanti di quelle località traevano illegalmente beneficio dalla raccolta delle ghiande, vantando diritti di uso civico di incerta origine⁵¹. Con una delibera del 30 maggio 1915 il consiglio comunale aveva già chiesto la liquidazione di tutte le terre abusivamente possedute⁵².

«Sulla importante massa demaniale Universale non troviamo fatta nessuna operazione definitiva, il Comune riscuote un ruolo approvato anno per anno dalla Regia Prefettura per una irrisoria entrata»⁵³

In alcuni casi, infatti, non si era dimostrato la persistenza degli usi civici⁵⁴, oppure, trattandosi di terreni a destinazione agraria, era stabilito per legge che fossero lottizzati. Per legittimare le occupazioni, invece, era previsto il pagamento di un canone enfiteutico al Comune⁵⁵.

Il perito tenne presente soprattutto le opere di miglioramento apportate dai 389 occupanti nel calcolarlo⁵⁶. Nella maggior parte dei casi, infatti, le terre cespugliose e adatte al solo pascolo furono dissodate e coltivate. La valutazione delle migliorie venne eseguita stimando il valore dei manufatti e delle piante, se presenti sul terreno occupato,

«poi calcolando la messa in valore del terreno avendone eseguito il miglioramento interno e dal lato di emendamento fisico, cioè di correzione delle qualità fisiche e come introduzione radicale nel terreno di fertilizzanti in quantità tale da portarne un giovamento permanente»⁵⁷

Computò anche il valore commerciale dei terreni:

«Il calcolo del valore attuale si esegue tenendo presenti vari fattori come nei comuni rurali come quello in esame, ove la proprietà fondiaria è piuttosto suddivisa e sono frequenti le transazioni commerciali dei fondi, trovasi già formato e stabilito nella mente dei più dai proprietari un comune giudizio sul valore commerciale attuale dei diversi fondi del territorio, giudizio che nasce spontaneo dalle comuni e quasi famigliari informazioni, che ciascuno ha dei frequenti contratti di vendita, permuta, di divisione passate e presente nel territorio stesso, giudizio che stabilisce sul mercato locale una specie di prezzo mercantile adeguato e attuale»⁵⁸

Nella sua relazione il Buontempo specificò la natura di altri criteri utilizzati per il calcolo del canone enfiteutico: le «circostanze intrinseche», ovvero il clima, la «giacitura», l'esposizione, la posizione e l'ampiezza del campo, e quelle «estrinseche», ossia le condizioni socioeconomiche della regione, la viabilità, la popolazione, le servitù attive e passive, la ricchezza del paese e le condizioni del mercato. Aggiungendo un'imponibile catastale, il perito redasse una lista di «prezzi a tomolo locale»: orto a secco, 600 - 800 L., seminativo misto, 800 - 1000 L., «ortaglie» e vigneto, 1000 - 1200 L., e per le altre colture, 1200 - 1400 L.⁵⁹ Sommando questi dati, descrisse il calcolo finale del

⁵⁰ ASCCV, b. 127, f.lo 3871, Relazione sulla sistemazione dei demani del Comune di Colli a Volturno, p. 2.

⁵¹ IBID., pp. 23 - 38.

⁵² ASCCV, b. 127, f.lo 3871, Relazione integrativa, p. 5.

⁵³ IVI, Relazione sulla sistemazione dei demani del Comune di Colli a Volturno, p. 12.

⁵⁴ Articolo 2, legge n. 1766 del 16 giugno 1927, in *Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1927*, n. 228.

⁵⁵ Articoli 7, 9 e 10, legge n. 1766 del 16 giugno 1927, cit.

⁵⁶ ASCCV, b. 127, f.lo, Stato degli occupatori.

⁵⁷ IVI, Relazione sulla sistemazione dei demani del Comune di Colli a Volturno, p. 117.

⁵⁸ IBID., p. 115.

⁵⁹ IBID., p. 116.

canone, che presentò infine in un Progetto dei Canoni, allegato al suo verbale. Secondo l'articolo 10 della legge n. 1766/1927,

«al valore attuale del fondo va detratto il valore delle migliorie, alla differenza così ottenuta ho aggiunto il minimo delle annualità d'interessi e cioè dieci annualità per quegli occupatori che non hanno mai pagato nulla al Comune e non ho aggiunto le annualità d'interessi per quelli che non hanno corrisposto qualche cosa al Comune, e sulla somma così ottenuta che rappresenta il valore capitale ho calcolato il canone al quattro per cento.»⁶⁰

Le proposte di legittimazione furono inoltrate al Commissario per la liquidazione degli Usi Civici della Campania e del Molise, elencandole nell'allegato Stato degli Occupatori.

«In definitiva, poiché le occupazioni arbitrarie hanno i requisiti richiesti dalla legge si fa proposta alla S.V. di legittimare all'occupatore che ne farà richiesta il suolo occupato mediante il pagamento a beneficio del Comune di un canone affrancabile alla ragione del 4%, il tutto come risulta dall'accluso "STATO DEGLI OCCUPATORI". I frutti arretrati sono calcolati, deducendo dal reddito lordo-medio i pesi che gravano sul fondo, ed il tutto ragguagliato al valore della Lira. Il canone è affrancabile alla ragione del 4% con il beneficio dei frutti arretrati in caso di legittimazione, con la richiesta invece dei frutti arretrati in caso di domanda alcuna ovvero di bonario rilascio»⁶¹

In totale il Comune di Colli a Volturno avrebbe riscosso all'anno 5911,05 L.⁶². Due ordinanze commissariali del 1939 legittimarono i 126 ettari di occupazioni abusive: la prima del 22 febbraio, approvata da un regio decreto del 13 aprile, riconobbe 116 ettari; la seconda del 10 luglio, confermata da un atto reale del 28 luglio, sanò i restanti 10 ettari⁶³. Su 493 ettari di demanio universale esaminato, ben 257 ettari erano gravati da usi civici.

«Per la parte di demanio libero in possesso del Comune, si fa proposta, [...] che la estensione di ettari 257,04,77 resti assegnata a alla categoria a) quale bosco o pascolo»⁶⁴

Il parere del perito Marcello Buontempo venne confermato dall'Ispettorato Agrario della provincia di Campobasso, con la nota n. 219 del 3 febbraio 1939, e dal Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, con la circolare n. 2625 del primo settembre dello stesso anno⁶⁵. Il commissario emise il decreto che pose fine definitivamente alle operazioni demaniali il 9 novembre 1939, assegnando a categoria "A" (o «prima classe») ⁶⁶ le terre comuni. L'atto riguardava anche Scapoli, all'epoca ricadente nel bacino di competenza di Colli a Volturno⁶⁷. I collesi («naturali del Comune») avrebbero potuto continuare a esercitare i propri diritti di uso civico rispettando il regolamento approvato nel 1910⁶⁸.

⁶⁰ IBID., pp. 117- 118.

⁶¹ IBID., p. 118.

⁶² ASSCCV, b. 127, f.lo 3871, Stato degli occupatori.

⁶³ ASSESSORATO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE DELLA REGIONE MOLISE (d'ora in avanti ASAF), prot. n. 303, p. 6.

⁶⁴ ASSCCV, b. 127, f.lo 3871, Relazione sulla sistemazione dei demani del Comune di Colli a Volturno, p. 119.

⁶⁵ ASAF, prot. n. 303, pp. 6 – 7.

⁶⁶ Articoli 11 e 14, legge n. 1766 del 16 giugno 1927, cit.

⁶⁷ ASAF, prot. 303, DC, p. 1.

⁶⁸ IBID., p. 7.